

Bruxelles, 22 settembre 2020  
(OR. en)

10872/20

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0006(COD)**

---

**CODEC 821  
FSTR 152  
REGIO 217  
FC 71  
CADREFIN 243  
SOC 541  
ENER 294  
ENV 520  
PE 59**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo per una transizione giusta - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, 14-17 settembre 2020)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, EL) ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale (REGI), una relazione contenente 61 emendamenti (emendamenti 1-61) alla proposta di regolamento.

Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 18 emendamenti (emendamenti 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90D, 91, 92, 93, 94D, 95); il gruppo politico GUE/NGL ha presentato undici emendamenti (emendamenti 67, 68, 69, 70, 71, 72D, 73, 74D, 75, 76, 77); il gruppo politico Renew Europe ha presentato un emendamento (emendamento 66); il gruppo politico ECR ha presentato otto emendamenti (emendamenti 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103); il gruppo politico ID ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 62, 63D, 64, 65).

## **II. VOTAZIONE**

Nella votazione del 16 settembre 2020, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-40, 41/1, 42-61 e 66 alla proposta di regolamento. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione, il 17 settembre 2020, la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

---

## **P9\_TA-PROV(2020)0223**

### **Fondo per una transizione giusta \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

#### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"<sup>11</sup> e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile<sup>12</sup>, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

##### *Emendamento*

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, **che limita l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C, nonché** gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite **e il pilastro europeo dei diritti sociali**, concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"<sup>11</sup> e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile<sup>12</sup>, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici, sociali e **ambientali** della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0135/2020).

compensate da assorbimenti equivalenti,  
***tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.***

---

<sup>11</sup> COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

<sup>12</sup> COM(2020) 21 del 14.1.2020.

---

<sup>11</sup> COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

<sup>12</sup> COM(2020) 21 del 14.1.2020.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ***ed*** economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

#### *Emendamento*

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali, economici ***e ambientali*** di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba ***per uso energetico*** e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, ***segnatamente quelle ultraperiferiche e le zone remote, insulari e geograficamente svantaggiate, nonché in quelle afflitte da problemi di spopolamento***, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto **sia** l'Unione **che** gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche **e** sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

#### *Emendamento*

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, **inclusiva** e socialmente accettabile per tutti. Pertanto l'Unione, gli Stati membri **e le loro regioni** devono tenerne presenti le implicazioni economiche, sociali e **ambientali** fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo **per assicurare che nessuno sia lasciato indietro**.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali **ed** economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

#### *Emendamento*

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche **e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo** della transizione verso la neutralità climatica dell'UE **entro il 2050, promovendo un'economia sostenibile, posti di lavoro verdi e la salute pubblica**.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

#### *Emendamento*

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare **e compensare** gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti **e promovendo una transizione socioeconomica equilibrata che contrasti la precarietà sociale e l'instabilità del contesto economico**. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale **attraverso la rigenerazione del patrimonio naturale** e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione **e sul tenore di vita**. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo

#### *Emendamento*

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale

fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il **25 %** della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ **contribuiranno** pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

per integrare nelle politiche le azioni per il clima **e l'ambiente**. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il **30 %** della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite **su base volontaria** dal FESR e dal FES+ **potrebbero contribuire** pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

#### *Emendamento*

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. ***L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare tagli agli altri fondi di coesione né trasferimenti obbligatori dagli stessi.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della

#### *Emendamento*

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti, ***o che lo sono stati fino a poco tempo fa***, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari

capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

dovrebbe *incentrarsi sui territori più colpiti* e tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica, *prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, alle regioni ultraperiferiche, montane, insulari, scarsamente popolate, rurali, remote e geograficamente svantaggiate, la cui esigua popolazione rende più difficile attuare la transizione energetica verso la neutralità climatica, e tenendo conto della posizione di partenza di ciascuno Stato membro.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi.

#### *Emendamento*

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. ***È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i comuni e le città abbiano accesso diretto alle risorse del Fondo, che dovrebbero essere rese disponibili in base alle loro necessità oggettive.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere

#### *Emendamento*

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere



realizzate nel pieno rispetto *delle priorità* dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050<sup>13</sup>, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

realizzate nel pieno rispetto *degli impegni* dell'Unione in materia *sociale*, di clima e ambiente, *come pure delle sue priorità*. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono *i singoli individui, le comunità e* le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal *europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali*. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla *graduale e piena* transizione verso un'economia *sostenibile*, climaticamente neutra, *disinquinata e* circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050<sup>13</sup>, pur tutelando e rafforzando l'occupazione *qualificata* ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività *e della mobilità intelligente e sostenibile*, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo, *tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali ed energetiche di ogni Stato membro. Sostenendo le attività che riguardano il patrimonio minerario è opportuno altresì riconoscere l'importanza della cultura, dell'istruzione e dello sviluppo delle comunità per il processo di transizione.*

---

<sup>13</sup> Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

---

<sup>13</sup> Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze *e* la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

#### *Emendamento*

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze, la riqualificazione *e la formazione* professionale dei lavoratori interessati *e delle persone in cerca di lavoro, soprattutto le donne*, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali *e ad acquisire nuove qualifiche adatte all'economia verde*, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. *La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida per la prestazione di assistenza nell'ambito del Fondo.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla

#### *Emendamento*

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla

transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> e se comportano la **protezione** di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 **TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c)**, TFUE.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU

transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> e se comportano la **creazione e la conservazione** di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, **essere sostenibili e, se del caso, essere in linea con il principio "chi inquina paga" e con il principio "l'efficienza energetica al primo posto"**. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) Il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI attraverso il Fondo dovrebbe essere limitato alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. .../... [CPR].**

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo **dovrebbero** essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo **potrebbero** essere integrate **su base volontaria** da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

#### *Emendamento*

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace ***e misurabile*** attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, ***nell'ambito del dialogo sociale e*** in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, ***conformemente al principio di partenariato di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]*** e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima ***ed eventualmente spingendosi oltre questi ultimi***. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia

#### *Emendamento*

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per ***raggiungere i traguardi***

climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

*climatici dell'Unione per il 2030 e realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050*, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra, ***mantenendo e ampliando al contempo le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. È opportuno prendere in considerazione fattori aggravanti quali i tassi di disoccupazione e la tendenza allo spopolamento.*** Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze ***e le opportunità*** di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal ***uropeo.*** Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra,

#### *Emendamento*

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno ***alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei*** territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella

non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente **e assicuri il rispetto di norme sociali e ambientali rigorose e la promozione della partecipazione dei lavoratori**. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno **ai** territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno **alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei** territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione **verso il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e** verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma.] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni *e* alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

#### *Emendamento*

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma.] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni, alle persone, **alle imprese e ad altri portatori di interessi** di affrontare gli effetti sociali, **occupazionali**, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra **entro il 2050 e verso il raggiungimento degli obiettivi intermedi per il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a **11 270 459 000** EUR a prezzi *correnti* e *possono* essere *integrate*, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziare nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

#### *Emendamento*

2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a **25 358 532 750** EUR a prezzi **2018 ("importo principale") e non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. L'importo principale può essere integrato**, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziare nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.



## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 3 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. **La ripartizione annuale** tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è **stabilita** nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

#### *Emendamento*

3. **Su richiesta di uno Stato membro, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è messo a disposizione anche per gli anni 2025-2027. Per ciascun periodo, le rispettive ripartizioni annuali** tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 **del presente articolo sono stabilite** nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 3 ter*

#### **Meccanismo di ricompensa ecologica**

**Il 18 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, è assegnato in funzione della velocità con cui gli Stati membri riducono le emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro RNL medio più recente.**

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 quater (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 3 quater*

*Dotazioni specifiche per le regioni  
ultraperiferiche e le isole*

*L'1 % del totale degli importi di cui  
all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma,  
e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo  
comma, costituisce una dotazione  
specifica per le isole, e l'1 % costituisce  
una dotazione specifica per le regioni  
ultraperiferiche di cui all'articolo 349  
TFUE; dette dotazioni sono assegnate agli  
Stati membri interessati.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 3 quinquies*

*Accesso al Fondo per una transizione  
giusta*

*L'accesso al Fondo per una transizione  
giusta è subordinato all'adozione di un  
obiettivo nazionale finalizzato al  
conseguimento della neutralità climatica  
entro il 2050.*

*Per gli Stati membri che non si sono  
ancora impegnati a raggiungere un  
obiettivo nazionale di neutralità climatica,  
è mobilitato solo il 50 % della loro  
dotazione nazionale, mentre il restante  
50 % è messo a disposizione dei medesimi  
dal momento in cui adottano detto  
obiettivo.*

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra

a) investimenti produttivi *e sostenibili*

cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

nelle *microimprese e PMI*, tra cui le start-up *e il turismo sostenibile*, finalizzati *alla creazione di posti di lavoro, alla modernizzazione*, alla diversificazione e alla riconversione economica;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

##### *Emendamento*

b) investimenti nella creazione di nuove imprese *e nello sviluppo di quelle esistenti*, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, *finalizzati alla creazione di posti di lavoro*;

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*b bis) investimenti in infrastrutture sociali finalizzati alla creazione di posti di lavoro e alla diversificazione economica;*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

##### *Emendamento*

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, *anche nelle università e negli istituti pubblici di ricerca*, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate *e pronte per il mercato*;

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

##### *Emendamento*

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili **e i relativi sistemi**, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica, **nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia** e nell'energia rinnovabile **sostenibile, laddove tali investimenti comportino la creazione di posti di lavoro o il mantenimento di posti di lavoro sostenibili su vasta scala;**

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) investimenti nella mobilità intelligente e sostenibile e nelle infrastrutture di trasporto rispettose dell'ambiente;**

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d ter) investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica, in particolare nel campo dell'edilizia sociale, e di promozione dell'efficienza energetica, di un approccio climaticamente neutro e del teleriscaldamento a basse emissioni nelle regioni più colpite;**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

##### *Emendamento*

e) investimenti nella digitalizzazione, ***nell'innovazione*** e nella connettività ***digitali, compresa l'agricoltura digitale e di precisione***;

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ***ripristino e*** conversione ***ad altri usi di terreni***;

##### *Emendamento*

f) investimenti ***nelle infrastrutture verdi e*** nella bonifica e decontaminazione di siti ***e aree dismesse e*** progetti di conversione ***laddove non sia possibile applicare il principio "chi inquina paga"***;

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, ***anche*** mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

##### *Emendamento*

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) creazione e sviluppo di servizi sociali e pubblici di interesse generale;***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g ter) investimenti nella cultura, nell'istruzione e nello sviluppo delle comunità, compresa la valorizzazione del patrimonio minerario tangibile e intangibile e dei centri comunitari;***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze, riqualificazione professionale **e formazione** dei lavoratori **e delle persone in cerca di lavoro**;

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

i) assistenza nella ricerca di lavoro, **sostegno all'invecchiamento attivo e sostegno al reddito per i lavoratori che sono in transizione da un lavoro all'altro**;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

##### *Testo della Commissione*

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

##### *Emendamento*

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, ***in particolare le donne, i disabili e i gruppi vulnerabili;***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Il Fondo può inoltre, nelle regioni ***designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE***, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

##### *Emendamento*

Il Fondo può inoltre, nelle regioni ***meno sviluppate e nelle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. .../... [nuovo CPR]***, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, ***al fine di creare nuovi posti di lavoro, se rispettano gli obiettivi sociali legati alla creazione di posti di lavoro, la parità di genere, la parità di retribuzione e gli obiettivi ambientali e se agevolano la transizione verso un'economia climaticamente neutra senza sostenere la delocalizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. .../... [nuovo CPR]***.

## Emendamento 39

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

*Emendamento*

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), ***del presente regolamento e rispettino le altre condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo.*** Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione<sup>16</sup>;

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

*Emendamento*

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione<sup>16</sup>, ***tranne nei casi in cui le difficoltà derivano dal processo di transizione energetica o nel caso in cui le difficoltà sono iniziate dopo il 15 febbraio 2020 e sono imputabili alla crisi della COVID-19;***

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

##### *Emendamento*

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, **al trasporto**, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui **esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente**.

##### *Emendamento*

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui **il mercato fornisce alla clientela soluzioni equivalenti a condizioni concorrenziali**;

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**e bis) gli investimenti in imprese diverse dalle PMI che comportano il trasferimento di posti di lavoro e processi produttivi da uno Stato membro a un altro o verso un paese terzo;**

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

*e ter) le operazioni in una regione NUTS 2 in cui, nel periodo coperto dal programma, sia prevista l'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 <sup>16 bis</sup> e soddisfino le seguenti condizioni cumulative:*

- a) sono utilizzate come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso;*
- b) rientrano nei limiti della disponibilità sostenibile o sono compatibili con l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e biometano;*
- c) contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva eliminazione totale di carbone, lignite, torba o scisto*

*bituminoso;*

*d) realizzano riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico e aumentano l'efficienza energetica;*

*e) contribuiscono ad affrontare la povertà energetica;*

*f) non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un successivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

*In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima.*

---

*<sup>16 bis</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani

##### *Emendamento*

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori ***o le attività economiche***

territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La Commissione approva un programma **unicamente** se **l'individuazione dei** territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, **indicata** nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, **è** debitamente **giustificata** e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

##### *Emendamento*

***A meno che non giustifichi debitamente il rifiuto della sua approvazione,*** la Commissione approva un programma se ***i*** territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, ***indicati*** nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, ***sono*** debitamente ***individuati*** e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, ***con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, con le tappe intermedie per il 2030 e con il pilastro europeo dei diritti sociali.***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri **e** dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del

##### *Emendamento*

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri. ***Tali risorse possono essere integrate*** dalle risorse trasferite ***su base***

regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ **trasferite al Fondo è pari ad almeno** una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, **ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo.**

**volontaria** in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ **da trasferire alla priorità del Fondo non è superiore a** una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità. **Le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ mantengono i loro obiettivi originari e sono incluse nei livelli di concentrazione tematica del FESR e del FSE+.**

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il Fondo è concepito per le comunità più vulnerabili all'interno di ciascuna regione e, pertanto, i progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 beneficiano di un cofinanziamento fino all'85 % dei costi pertinenti.**

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) **n. 868/2014** della Commissione<sup>17</sup>, o loro parti, in conformità al modello di cui

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità **locali e regionali** pertinenti dei territori interessati **e conformemente al principio di partenariato stabilito all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e, se del caso, con l'assistenza della BEI e del FEI**, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di

all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) **2016/2066** della Commissione<sup>17</sup>, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

#### *Emendamento*

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso **il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e un'economia climaticamente neutra entro il 2050**, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

*Emendamento*

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1, **corredata da indicatori quali il tasso di disoccupazione e il tasso di spopolamento**;

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, **da conseguire entro il 2030**, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

*Emendamento*

c) valutazione **d'impatto** delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, **del potenziale impatto sulle entrate pubbliche**, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori **e delle sfide riguardanti la povertà energetica**;

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia

*Emendamento*

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, **demografici**, economici, **sanitari** e ambientali della transizione

climaticamente neutra;

verso un'economia climaticamente neutra;

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

##### *Emendamento*

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali, **se del caso**;

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco **esaustivo** di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

##### *Emendamento*

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco **indicativo** di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

##### *Emendamento*

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] **e, se del**



## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. ***I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.***

#### *Emendamento*

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione, *se* sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma ***conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo***, può operare rettifiche finanziarie ***a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.***

#### *Emendamento*

La Commissione, sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, può operare rettifiche finanziarie ***conformemente al regolamento (UE) [nuovo CPR].***

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento  
Articolo 10 bis*

#### ***Disposizioni transitorie***

***Gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta. Tutti gli Stati membri sono pienamente ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento durante tale periodo di transizione, che non viene preso in considerazione dalla Commissione in sede di esame di una decisione in materia di disimpegno o perdita di finanziamento.***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento  
Articolo 10 ter*

#### ***Riesame***

***Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento 2020/852, con gli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti dal regolamento (UE) 2020/... [legge europea sul clima] e con l'evoluzione dell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.***